



FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA


STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA

Torino, 7 dicembre 2011

Il Commissario Straordinario

(Dr. Federico Moine)

NOTAIO
Dott. PAOLO ANTONIOTTI
C.so Galileo Ferraris N 20
Tel. 531.530 - 544.180
10121 TORINO




L/ REPERTORIO N. 67360

RACCOLTA N. 871

Verbale di Riunione del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA" con sede in Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno sette del mese di giugno alle ore dieci.




In Torino, nel mio studio al primo piano della casa in corso Galileo Ferraris n. 20.

Davanti a me dottor Paolo Antoniotti notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi l'infrannominata comparente rinunciato, con il mio consenso,

è presente la signora:

D'ALESSANDRO Luisella, imprenditrice, nata a Torino il 24 maggio 1954 domiciliata a Torino, via Massena n. 11.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA" con sede in Torino, via Bogino 4, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche del



Tribunale di Torino al n. 1353 (N.C.F. dichiaratomi 97547720017), mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta fondazione convocata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a tutti gli interessati in data 23 maggio 1996 Ufficio postale di Torino succursale n. 9 ricevute dal numero 215 al numero 224 compresi per questo giorno ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Proposta di modifica dell'articolo 7 lettera a) dello Statuto.

Aderendo io notaio all'istanza fattami, dò pertanto atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione, per unanime designazione di tutti gli intervenuti, la stessa componente nella sua precitata qualità, la quale constatata e fa dare atto:

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono presenti i consiglieri Federico Massaro, Daniela Trunfio, Stefano Piperno, Enrico Ferrari e Gino Bressa mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Antonello Angeleri e Dino Pambianco;

- che per il Collegio dei Revisori dei conti è pre-

sente il revisore dott. Filippo Raiteri mentre risulta assente giustificato il Presidente dott. Roberto Concaro;

- che tutti i presenti si sono dichiarati pienamente informati sull'argomento all'ordine del giorno e ne accettano la discussione

dichiara


pertanto validamente costituita la presente riunione del Consiglio di Amministrazione e conferma, con l'assenso dei presenti, l'incarico a me notaio di redigere il verbale di seduta.

Il Presidente apre quindi la discussione illustrando agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno modificare le norme che regolano la formazione e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e illustra quindi nei dettagli le proposte modifiche della lettera a) dell'art. 7 dello statuto.

Segue la discussione al termine della quale il Consiglio d Amministrazione della Fondazione udita l'esposizione e la proposta del Presidente con voto unanime verbalmente espresso

delibera

1°) di modificare la lettera a) dell'articolo 7 dello Statuto della Fondazione nel seguente nuovo testo:



"ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) - La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione del quale fanno parte rappresentanti dei Fondatori ed è composto da un numero di membri non inferiore a sette.

Ogni fondatore ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione per ogni apporto al patrimonio della Fondazione di denaro e/o beni per lire 50.000.000.= (cinquantamiloni).

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente con votazione a maggioranza semplice dei suoi componenti.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri nominati dagli Enti Pubblici decadono dalla carica anche prima dei cinque anni previsti, qualora si verifichi lo scioglimento, ordinario od eccezionale, dell'Organo del quale sono emanazioni.

Tutti i consiglieri restano in carica con pieni poteri sino alla nomina dei Consiglieri successivi.

Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nominato provvederà alla designazione del sostituto, che durerà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.




La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo l'eventuale rimborso spese e le eventuali remunerazioni stabilite dal Consiglio in considerazione di particolari incarichi.";

resta ferma ed invariata la lettera b) del medesimo articolo 7;

2°) di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione signora Luisella D'Alessandro per il compimento di tutti gli adempimenti connessi a quanto sopra deliberato, ivi comprese tutte quelle comunicazioni e depositi prescritti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione delibera infine, sempre con voto unanime, di delegare al suo Presidente l'approvazione e la firma del presente verbale, autorizzandolo ed espressamente delegandolo ad apportare allo stesso ed all'allegato Statuto, quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, eventualmente richieste in sede di approvazione dall'Autorità competente delle modifiche testè deliberate.

In conclusione di seduta, il Consiglio di Amministrazione da atto che, in dipendenza della modifica statutaria appena approvata, il testo integrale ed aggiornato dello Statuto vigente è quello che, pre-



via sottoscrizione della comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante, omessane la lettura da parte di me notaio per dispensa della comparente stessa.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore dieci e minuti quaranta circa.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Richiesto, io notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che leggo alla comparente la quale, su mia interpellanza, lo dichiara conforme alla sua volontà ed in conferma meco notaio lo sottoscrive.

Scritto parte da me notaio e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa due fogli per intere facciate sei e parte della veniente settimana facciata.

In originale firmati:

Luisella D'ALESSANDRO

Paolo ANTONIOTTI -Notaio-

Allegato "A" al n. 67360

di Repertorio

Raccolta n. 8717

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA"

ARTICOLO 1


E' costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA.

Detta Fondazione ha sede in Torino, via Bogino n. 4 ed opererà esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte, alla quale chiederà di essere legalmente riconosciuta.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito della Città di Torino e potrà aprire uffici amministrativi e di rappresentanza in altre città italiane.

ARTICOLO 2

La Fondazione, escluso ogni fine di lucro, ha lo scopo di svolgere e promuovere attività culturali, artistiche, espositive, editoriali, archivistiche e documentarie, museali, di formazione e didattiche, di ricerca, catalogazione e raccolta di materiali e documenti relativi alla fotografia, alla cinematografia ed in genere all'immagine; in via esemplificativa e non esaustiva potrà:



- a) - effettuare l'acquisizione, la manutenzione, la protezione o il restauro di collezioni e singole immagini di rilevante valore storico o rappresentativo della fotografia italiana e straniera;
- b) - curare e conservare fotografie e documenti già in suo possesso e di quelli che verranno acquisiti nel tempo;
- c) - produrre e distribuire mostre temporanee allestite con materiali provenienti dalla propria collezione o da altre proprietà;
- d) - garantire la continuità nel tempo della manifestazione "Biennale Torino Fotografia";
- e) - produrre cataloghi e collane editoriali, bollettini e riviste;
- f) - allestire un'esposizione permanente aperta al pubblico di opere fotografiche della propria collezione/archivio;
- g) - archiviare collezioni di proprietà di altri Enti, pubblici o privati;
- h) - creare una biblioteca specializzata, una fototeca e videoteca aperte al pubblico;
- i) - attivare corsi di formazione professionale di cultura e tecnica fotografica;
- l) - raccogliere dati riguardanti il patrimonio fotografico piemontese ed italiano;



- m) - creare un laboratorio di restauro del materiale fotografico;
- n) - promuovere in campo professionale i giovani fotografi italiani;
- o) - promuovere iniziative quali: conferenze, congressi, borse di studio, missioni fotografiche, censimenti, concorsi, ecc.;
- p) - fornire consulenze e servizi a committenti esterni, pubblici e privati;
- q) - effettuare quante altre attività legate alla promozione artistica, fotografica ed ai mezzi di espressione.


La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo.

ARTICOLO 3 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) - fondo di dotazione devoluto dai Fondatori;
- b) - elargizioni, oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni da parte dei Fondatori e di quanto altri abbiano desiderio passione per il potenziamento della Fondazione, destinati espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio.

ARTICOLO 4 - L'ESERCIZIO



La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) - con le rendite del suo patrimonio;
- b) - con contributi annuali che i singoli Fondatori decidano di versare ciascuno a proprio insindacabile giudizio;
- c) - con eventuali oblazioni elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici non espressamente destinati ad aumento del patrimonio;
- d) - con i proventi derivanti dalle proprie attività;
- e) - con ogni entrata o acquisizione.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio d'Amministrazione;
- b) - il Presidente;
- c) - il Comitato Esecutivo;
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6 - I FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, nonché i soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto successivamente richiesta e che

siano stati ammessi con voto di maggioranza del Consiglio d'Amministrazione per il loro significativo contributo al perseguimento dei fini statutali della Fondazione.

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) - La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione del quale fanno parte rappresentanti dei Fondatori ed è composto da un numero di membri non inferiore a sette.

Ogni fondatore ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione per ogni apporto al patrimonio della Fondazione di denaro e/o beni per lire 50.000.000.= (cinquantamiloni).


Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente con votazione a maggioranza semplice dei suoi componenti.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri nominati dagli Enti Pubblici decadono dalla carica anche prima dei cinque anni previsti, qualora si verifichi lo scioglimento, ordinario od eccezionale, dell'Organo del quale sono emanazioni.

Tutti i consiglieri restano in carica con pieni poteri sino alla nomina dei Consiglieri successivi.

Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a



cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nominato provvederà alla designazione del sostituto, che durerà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo l'eventuale rimborso spese e le eventuali remunerazioni stabilite dal Consiglio in considerazione di particolari incarichi.

b) - Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza.



za dei votanti, fatte salve maggioranze diverse espressamente richieste. In caso di parità dei voti, ha valore quello del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di impossibilità o comprovato impedimento del Presidente il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice Presidente.

Qualora il Coordinatore Scientifico nominato non faccia parte del Consiglio d'Amministrazione, può essere invitato ad intervenire alle riunioni dello stesso, senza diritto di voto.


I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono redatti su apposito libro numerato e vidimato da notaio e sottoscritti dal Presidente e da un Segretario verbalizzante nominato dal Presidente.

ARTICOLO 8 - I POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio d'Amministrazione delibera:

- a) - sull'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo e del relativo programma di attività; sull'attività del conto consuntivo entro il 30 giugno successivo;



- b) - sull'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti alla Fondazione;
- c) - sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) - sulla nomina del Coordinatore Scientifico nonché di consulenti ed esperti, definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata e compensi;
- e) - sulla nomina del Comitato Esecutivo e sulla delega allo stesso di poteri e funzioni;
- f) - sulla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, per il vice Presidente e per i Consiglieri e degli eventuali emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) - sull'assunzione di personale, determinandone l'inquadramento ed il trattamento retributivo;
- h) - sul conferimento di incarichi a collaboratori esterni e sulla loro remunerazione;
- i) - sugli eventuali regolamenti della Fondazione, nonché sulla loro modifica, revoca ed abrogazione;
- l) - sulla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- m) - sulla partecipazione in Enti o Società le cui

attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;

n) - sull'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali o deleghe per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione della fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

o) - sulle modifiche al presente statuto;

p) - su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.


ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro a maggioranza semplice il Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, nonchè quelli conferitigli dal Consiglio e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Spetta tra l'altro al Presidente: - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, predisponendo l'Ordine del Giorno delle sedute;

coordinare l'attività della Fondazione nell'ambito



dei poteri conferiti e garantire una corretta amministrazione della stessa;

- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;

- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio;

- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per la ratifica al consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento, ne assume provvisoriamente le funzioni il vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

ARTICOLO 10 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà nominare nel suo ambito, con votazione a maggioranza semplice dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Coordinatore Scientifico in carica e da un massimo di tre membri, determinandone i limiti della delega.

Esso dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si ap-



plicano le norme stabilite per il Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 11 - IL COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Consiglio d'Amministrazione nominerà il Coordinatore Scientifico della Fondazione che potrà essere scelto tra i Consiglieri o essere persona esterna al Consiglio.


Il Coordinatore Scientifico durerà in carica tre anni e potrà essere riconfermato.

ARTICOLO 12 - IL COMITATO DI CONSULENTI

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Comitato di consulenti, scelto tra persone esperte e qualificate, con lo scopo di collaborare e di esprimere pareri sulle attività scientifiche ed artistiche della Fondazione. All'atto della nomina, il Consiglio definirà composizione, funzioni, compiti, durata ed eventuali compensi per i membri di tali organi.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di indiscussa capacità professionale e dirittura morale. Il Presidente dei Revisori dei Conti ed il primo dei supplenti devono essere scelti tra gli iscritti al Ruolo Revisori Ufficiali dei Conti.



Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai Fondatori come segue:

- uno su designazione della Regione Piemonte, uno su designazione del Comune di Torino ed il terzo, Presidente, nominato dal Consiglio d'Amministrazione;

- i membri supplenti sono designati uno ciascuno dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino,

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci, con facoltà di controllo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla Legge, dopo essere state deliberate dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, mediante delibera assunta con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti in carica, arrotondati all'unità di misura superiore, verranno sottoposte all'Autorità vigilante per l'approvazione ai sensi di legge.

ARTICOLO 15 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione i beni della Fondazione saranno devoluti al Comune di Torino, che ne dovrà garantire la fruizione e la custodia, salvo che ai beni stessi venga data altra destinazione nell'ambito della città metropolitana e nell'ambito della pubblica utilità, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, da assumersi con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti in carica, arrotondati all'unità superiore ed approvate dall'Autorità vigilante ai sensi di legge.

Se non si verificherà una delle ipotesi sopra previste, i beni della Fondazione dovranno essere devoluti all'Associazione Torino Fotografia e sue successive trasformazioni.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del Diritto ed alle norme applicabili in materia.

Visto per l'inserzione

Torino, 7 giugno 1996

In originale firmati:

Luisella D'ALESSADRO

Paolo ANTONIOTTI -Notaio-